



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA  
Provincia di Livorno

\*\*\*\*\*

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 165 del 12/07/2023

Assessore Proponente: PAOLINI CHIARA

**OGGETTO: OPPOSIZIONE ALLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE E AVVISO FISSAZIONE UDIENZA NEL PROCEDIMENTO PENALE N.2022/004315 RGNR 2023/001109 - ESPRESSIONE ASSENSO E GRADIMENTO SCELTA LEGALE DI FIDUCIA - AMMINISTRATORE COMUNALE**

L'anno duemilaventitre addì dodici del mese di luglio alle ore 12:50 nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, sono stati convocati oggi a seduta i componenti della Giunta Comunale, che nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:

MONTAUTI DAVIDE	SINDACO	Assente
PAOLINI CHIARA	VICE SINDACO	Presente
MAI DANIELE	ASSESSORE	Presente
LENZI STEFANO	ASSESSORE	Assente
SPINETTI JACOPO	ASSESSORE	Presente(Skype)

Presenti n. 3

Assenti n. 2

Partecipa il SEGRETARIO ROSSI ANTONELLA che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di VICE SINDACO, il Sig. PAOLINI CHIARA che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

**PREMESSO** che con nota prot.17893 del 01.06.2023 l'amministratore pubblico, *OMISSIS*, ha richiesto l'assenso ed il gradimento dell'Amministrazione Comunale alla nomina del difensore di fiducia, nella figura dell'**Avv. Renzo Grassi** del Foro di Livorno a seguito del ricevimento della comunicazione di opposizione alla richiesta di archiviazione e Avviso Fissazione Udienza nel Procedimento Penale n.2022/004315 RGNR 2023/001109;

**Visto** l'art. 7 bis del D.L. del 19/06/2015 n. 78, inserito dalla legge di conversione del 06 agosto 2015 n. 125, in vigore dal 15 agosto 2015, che ha sostituito il comma 5 dell'articolo 86 del T.U.E.L. D.lgs n. 267/2000, così disponendo: "5. Gli enti locali di cui all'articolo 2 del presente testo unico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato. Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti: a) assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato; b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti; c) assenza di dolo o colpa grave";

### **Considerato:**

- che tale recente disposizione ha espressamente riconosciuto la possibilità per l'Ente locale di rimborsare le spese legali sostenute da sindaci, assessori e consiglieri per cause legali all'esercizio del loro mandato;
- che anche prima dell'introduzione della citata norma, numerose pronunce giurisprudenziali, riconoscevano la rimborsabilità anche agli amministratori delle spese legali sostenute in relazioni a fatti connessi con l'espletamento del mandato, attraverso il ricorso al procedimento analogico dell'art. 1720 del codice civile nella parte in cui dispone che "il mandante deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha subito a causa dell'incarico", giungendo alla conclusione per cui " se il mandato di amministratore trova la sua causa in concreto nell'interesse pubblico che lo stesso ha il dovere di conseguire e una pubblica accusa trae origine dalla contestazione che detto mandato è stato, invece, espletato non nell'interesse pubblico, bensì per fini egoistici propri del soggetto agente, ne consegue che la difesa in giudizio non può considerarsi come un momento estraneo e avulso dal contesto nel quale la stessa si inserisce in quanto evidentemente prodromica a dimostrare di avere agito nei limiti e nel rispetto del mandato pubblico conferito e la spesa per affrontarla dovrà essere necessariamente indennizzabile, ove...il rinvio a giudizio si sia rilevato addirittura errato, proprio perché affrontata a causa delle funzione per legge esercitate" (cfr. Corte Conti sez. Giur. Puglia, 14.06.2012 n. 782; Corte Conti sez. contr. Lombardia n.86/2012/PAR);

**Vista** la deliberazione 18/12/2015 n. 470 della Corte dei Conti, sez. reg. Contr. Lombardia, che con riferimento alla portata dell'espressione "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica", di cui al novellato art. 86 TUEL, ha chiarito che il vincolo si deve intendere parametrato alle spese di funzionamento dell'ente locale, come risultanti dal rendiconto relativo al precedente esercizio;

**Ritenuto** necessario ed opportuno per l'Ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, nonché della propria immagine e non sussistendo conflitti di interessi, esprimere sin da ora il proprio assenso all'ammissione al patrocinio dell'Ente la futura istanza di rimborso relativa alla difesa dell'amministratore interessato, nel Procedimento Penale n.2022/004315

RGNR 2023/001109, in ottemperanza al dispositivo normativo di cui all'art. 7 bis del D.L. del 19/06/2015 n. 78;

**Constatato** che l'amministratore pubblico coinvolto nel procedimento in oggetto ha comunicato, all'Amministrazione i nominativi dei propri difensori di fiducia, al fine di verificare la condivisione sulla nomina degli stessi

**Ritenute** sussistenti le necessarie condizioni di fatto e di diritto per poter esprimere il proprio "assenso" e "gradimento" alla scelta dell'Avv. **Renzo Grassi** del Foro di Livorno, quale legale di fiducia per la questione sopra richiamata;

**Ritenuto** di dover dare al presente atto valenza di atto di indirizzo;

**AD** unanimità di voti favorevoli, espressi nelle forme di legge,

**VISTO** l'art. 28, comma 1, del C.C.N.L. 14 settembre 2000, comparto enti locali e regioni, applicabile anche agli amministratori locali;

**AD** unanimità di voti favorevoli, espressi nelle forme di legge,

### **DELIBERA**

Per quanto in narrativa esposto:

- 1
- 2 di esprimere, per le motivazioni riportate in premessa, il "gradimento e l'assenso" di questo Ente alla scelta dell'Avv. **Renzo Grassi** del Foro di Livorno quale legale di fiducia dell'Amministratore interessato nel procedimento di cui alle premesse;
- 3
- 4 di incaricare il competente Responsabile del Servizio per l'adozione di tutti i necessari e conseguenti atti;
- 5 di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole espressa in forma palese, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del TUEL, al fine di garantire all'amministratore il pieno diritto alla difesa.



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA  
Provincia di Livorno

\*\*\*\*\*

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. 38 del 12.07.2023

IL VICE SINDACO  
PAOLINI CHIARA

IL SEGRETARIO  
ROSSI ANTONELLA